

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 35-3839

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. Tariffe del diritto di escavazione. Autorizzazione alla dilazione del pagamento del tributo dovuto alla Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Visto l'art. 6 della l.r. 21 aprile 2006 n. 14 "legge finanziaria 2006", come modificato dall'art. 14 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35, dall'art. 2 della l.r. 23 aprile 2007, n. 9 e dall'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007, n. 22, che ha istituito le tariffe del diritto di escavazione che gli esercenti di cave e miniere sono tenuti a corrispondere in conseguenza dell'attività estrattiva, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio della suddetta attività;

vista la D.G.R. n. 7 – 8070 del 28 gennaio 2008, che ha approvato il "documento di applicazione dell'art. 14 della l.r. 22/2007";

visto, in particolare, il punto 5 del suddetto documento di applicazione "Termini di versamento e modalità", che stabilisce che i pagamenti dovuti alla Regione Piemonte debbano essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno successivo per il quale il tributo è dovuto.

Considerato che:

in conseguenza della grave crisi che ha investito il mercato delle materie prime di cava e di miniera in questa fase di congiuntura economica negativa, numerose imprese esercenti le attività estrattive lamentano gravi difficoltà a corrispondere il tributo dovuto e chiedono una dilazione nel pagamento oppure la possibilità di effettuare il pagamento in più soluzioni;

la concessione di una dilazione, mediante il versamento delle tariffe dovute in più soluzioni, comunque entro il termine dell'anno successivo a quello per il quale le tariffe sono dovute, rende più agevole l'adempimento per le imprese interessate, e nel contempo ha effetto di diminuire il rischio di insolvenze, consentendo così alla Regione di introitare la totalità o comunque la gran parte del gettito atteso, senza dover ricorrere ed attendere la conclusione, non sempre pienamente efficace, della procedura di riscossione coattiva;

per ottenere la suddetta dilazione, le Società interessate dovranno motivare annualmente la richiesta e presentare un piano che preveda la conclusione dei pagamenti entro il 31 dicembre.

Ritenuto opportuno che data l'attuale situazione congiunturale, in relazione alla scarsa liquidità delle imprese, gli effetti del presente provvedimento siano mantenuti per il triennio 2012 – 2014;

per quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1) Ad integrazione e modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 7 – 8070 del 28 gennaio 2008, di prevedere la possibilità, per le imprese esercenti attività estrattive che ne facciano annualmente richiesta scritta e motivata, di dilazionare il pagamento degli importi dovuti alla

Regione Piemonte relativi alle tariffe del diritto di escavazione di cui all'art. 6 della legge regionale 14/2006.

2) Di stabilire che i pagamenti dovranno comunque essere completati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e che il mancato pagamento entro tale data comporterà l'iscrizione a ruolo delle Società inottemperanti, ai fini della riscossione coattiva del credito.

3) Di definire che quanto definito con il presente provvedimento resta valido per il triennio 2012 – 2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)